

tificare con forza probante concessa agli esercenti le professioni sanitarie dovrebbe essere, per il prestigio e per la dignità della professione, difesa contro ogni abuso.

La FNOVI in numerosi scritti e direttive ha ribadito più volte che il certificato deve essere una testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, che può comportare il riconoscimento di diritti o determinare conseguenze di rilevanza giuridica o amministrativa a carico dell'individuo o della società. Tutti i certificati hanno implicazioni medico-legali e devono avere tassativamente i requisiti di chiarezza, veridicità e completezza.

Come riportato nel Codice Deontologico all'**Art. 50 - Certificazioni** - *"Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente e personalmente constatato. È tenuto alla massima diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti, assumendosene la responsabilità"*.

Quindi, affinché l'attività di certificazione non si trasformi in trappola, è indispensabile operare secondo i consueti parametri di buona pratica clinica, ma è anche necessario conoscere gli obblighi giuridici e deontologici della professione medica.

Il Codice Deontologico impone al medico veterinario di redigere il certificato solo con attestazioni che derivano da constatazioni dirette, personalmente effettuate (ad esempio tramite la visita medica), oppure sulla base di documentazione oggettiva (ad esempio sulla base di referti oggettivi). Pertanto al medico non è concesso di redigere un certificato esclusivamente sulla base di quanto gli viene riferito o su fatti che egli non abbia personalmente constatato, perché questo rappresenterebbe, al limite, una raccolta anamnestica, insufficiente di per sé a formulare una diagnosi certificabile. È necessario, quindi, prestare molta attenzione a questi casi, perché, fin troppo facile per il

medico veterinario esporsi al rischio di certificare qualcosa che in realtà non è veritiero.

La correttezza di questo assunto trova conferma in un recente pronunciamento (decisione n. 32 del 30 settembre 2013) della Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps), organo di giurisdizione speciale che, chiamata e valutare la congruità della sanzione disciplinare comminata dall'Ordine provinciale ad un professionista che aveva rilasciato una falsa certificazione (sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno), ha respinto il ricorso motivando che la certificazione di una situazione clinica non veritiera integra violazione del dovere di veridicità che è alla base del principio di affidamento delle certificazioni mediche.

Infatti il certificato medico veterinario è un atto con il quale il sanita-

rio dichiara conformi a verità i fatti di natura tecnica accertati personalmente e che producono certezze legali valutabili ai fini dell'art. 481 del Codice Penale.

La Cceps ha quindi condiviso il percorso logico che ha portato l'Ordine al convincimento della colpevolezza, consolidatasi sulla profonda dicotomia esistente tra buona fede e trasparenza e il coinvolgimento del sanitario in comportamenti contrari alle norme di etica professionale che trasmodano in illiceità della condotta.

Nessuna sproporzione è stata pertanto rinvenuta nella sanzione irrogata che, anzi, è apparsa proporzionata in relazione alla infrazione effettuata da cui deriva una violazione grave, oltre che delle norme del Codice Deontologico, anche delle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria poste a tutela della salute pubblica. ➤

TAR CAMPANIA

IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NON SI DISCUTE

L'accertamento della violazione delle norme sanitarie "è sufficiente".

È pienamente conforme al principio di precauzione l'ordinanza dell'Asl di abbattimento coattivo dei capi di bestiame, per i quali non siano stati effettuati i controlli periodici previsti dalla legge. Il principio di precauzione si conferma "uno dei canoni fonamen-

tali del diritto dell'ambiente e alla salute". E pertanto, il Tar della Campania - con la sentenza depositata nel dicembre scorso - ha evidenziato "la bontà del Piano di eradicazione della brucellosi che costituisce il fine di pubblico interesse posto alla base dei provvedimenti adottati" e rigettato il ricorso di un allevatore del casertano.



Il ricorrente chiedeva l'annullamento dei provvedimenti (l'uno del Comune e l'altro della Asl) con i quali gli veniva vietato il conferimento di tutto il latte prodotto dagli animali presenti in azienda e gli veniva ordinato l'abbattimento coattivo dei capi. Rivolgendosi al Tribunale, l'allevatore lamentava numerose violazioni normative - non ultime quelle al Piano triennale per il controllo della brucellosi bufalina nel casertano - in base al quale "gli animali infetti sono abbattuti entro il termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell'ordine di abbattimento". E sempre il Piano prevede che "qualora non venga rispettato il termine di abbattimento prescritto, il Servizio Veterinario competente propone al Direttore Generale della Asl o suo delegato l'emissione di apposita ordinanza di abbattimento coatto nel termine di 15 giorni, da attuarsi eventualmente con l'ausilio della forza pubblica".

Ma il Tribunale ha ribadito il concetto di una precedente sentenza: "La violazione delle norme poste a tutela dell'igiene e della sanità pubblica, quando è constatata dalla Asl, è requisito sufficiente per disporre la sospensione dell'attività di somministrazione fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie, senza che occorra anche la prova della effettiva le-

sione del bene protetto; trattasi, infatti, di norme che sono finalizzate ad evitare il verificarsi di un pericolo di danno per la salute pubblica e l'igiene e, pertanto, non occorre anche la prova della effettiva lesione di questi beni, né può essere ammessa a discarico la prova della mancanza della loro effettiva compromissione, essendo sufficiente la sussistenza del concreto ed effettivo pericolo che i beni protetti siano compromessi".

“LA VIOLAZIONE DELLE NORME, QUANDO È CONSTATATA DALLA ASL, È REQUISITO SUFFICIENTE PER DISPORRE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ”.

La sentenza inoltre richiama il principio di precauzione, tanto contestato, dandone addirittura una definizione applicativa che nella normativa comunitaria manca se non per alcune sentenze emesse. Nel testo si legge che "il principio di precauzione può essere definito come un principio

generale del diritto comunitario che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente e, se si pone come complementare al principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell'attività a farsi al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l'attività non danneggi l'uomo o l'ambiente. Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici... e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato livello di protezione, ciò indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano come peraltro più volte statuito anche dalla Corte di Giustizia comunitaria, la quale ha in particolare rimarcato come l'esigenza di tutela della salute umana diventi imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati". (Avv. M.G.T.) ➡